

Circolare n. 9

06 agosto 2020

Credito d'imposta per adeguamento ambienti di lavoro

Sommario

1. Premessa	1
2. Soggetti beneficiari	1
3. Ambito oggettivo	1
4. Ambito temporale.....	2
5. Misura dell'agevolazione.....	2
6. Comunicazione delle spese	2
7. Modalità di utilizzo dell'agevolazione	2
<i>Comunicazione della cessione del credito</i>	2
8. Trattamento contabile e fiscale	3
9. Cumulabilità con altre agevolazioni	3

1. Premessa

L'art. 120 del DL 34/2020 prevede un credito d'imposta al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro per contenere la diffusione del Coronavirus.

2. Soggetti beneficiari

L'agevolazione è riconosciuta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, indicati nell'allegato al DL 34/2020 (es. bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema e musei).

Possono fruire del credito d'imposta anche le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore (anche nell'ipotesi in cui non svolgano una delle attività individuate all'allegato 1 aperte al pubblico; circ. Agenzia delle Entrate 10.7.2020 n. 20, § 1.1).

Sarebbero escluse le imprese in difficoltà al 31.12.2019 (secondo la nozione comunitaria), per effetto del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

3. Ambito oggettivo

Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Tra gli interventi agevolati sono compresi quelli edilizi necessari per:

- il rifacimento di spogliatoi e mense;
- la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- l'acquisto di arredi di sicurezza.

Tali interventi devono essere stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali (circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2020, § 1.2).

L'agevolazione spetta altresì in relazione agli investimenti necessari di carattere innovativo, quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Rientrano nell'agevolazione anche i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in smart working (circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2020, § 1.2).

Si tratta tuttavia di una prima elencazione, posto che, con un successivo DM, possono essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto e investimenti ammissibili all'agevolazione (fermo restando il rispetto del limite di spesa previsto).

4. Ambito temporale

Il credito adeguamento spetta per le spese sostenute dall'1.1.2020 al 31.12.2020.

Ai fini dell'imputazione delle spese, per gli esercenti arti e professioni rileva il principio di cassa, per le società il principio di competenza (circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2020, § 1.3).

5. Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 60% delle suddette spese sostenute nel 2020, con un limite massimo di spese ammissibili pari a 80.000 euro. Il credito spettante è quindi sempre pari al limite massimo consentito di 48.000 euro (circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2020, § 1.3).

Il calcolo del credito spettante va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell'IVA, ove dovuta. Ai sensi dell'art. 110 del TUIR, l'IVA indetraibile va inclusa nel costo fiscale dei beni cui commisurare il credito d'imposta, come avviene per gli oneri accessori capitalizzabili all'investimento principale (circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2020, § 1.3).

6. Comunicazione delle spese

Al fine di beneficiare dell'agevolazione, occorre presentare all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione delle spese ammissibili (provv. Agenzia delle Entrate 259854/2020):

- in via telematica, mediante i canali dell'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate ([LINK](#));
- utilizzando l'apposito modello (riportato in allegato alla presente circolare a titolo esemplificativo);
- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
- dal 20.7.2020 al 30.11.2021.

Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili sostenute dall'1.1.2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione nonché quelle che si prevede di sostenere fino al 31.12.2020.

7. Modalità di utilizzo dell'agevolazione

Il credito d'imposta può essere:

- utilizzato dall'1.1.2021 al 31.12.2021 esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari (art. 122 del DL 34/2020).

Comunicazione della cessione del credito

La comunicazione della cessione del credito sanificazione è effettuata (provv. Agenzia delle Entrate 259854/2020):

- dall'1.10.2020, ovvero, se la comunicazione delle spese è inviata successivamente al 30.9.2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della comunicazione stessa;
- esclusivamente a cura del soggetto cedente;
- utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il cessionario è tenuto a comunicare l'accettazione con le suddette modalità.

Dopo la comunicazione dell'accettazione, il cessionario può utilizzare il credito d'imposta con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.


8. Trattamento contabile e fiscale

La misura agevolativa si configura come un contributo in conto esercizio destinato alla riduzione dei costi sostenuti. Da un punto di vista contabile si rileverà un provento (da rilevare alla voce A5 per chi farà il bilancio UE) con, in contropartita, il credito d'imposta a stato patrimoniale.

9. Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti (art. 120 co. 2 del DL 34/2020). Tale misura di favore potrebbe quindi cumularsi con il credito d'imposta per la sanificazione.

L'agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato (Comunicazione 1863/2020 e successive modifiche).



COMUNICAZIONE DELLE SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E/O PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

(Crediti d'imposta - artt. 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

BENEFICIARIO	Codice fiscale		
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE	Codice fiscale	Codice carica	
SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E CREDITO D'IMPOSTA (art. 120 D.L. n. 34/2020)	Codice attività	Associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore	
	Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione		,00
	Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020		,00
	Totale spese		,00
	Credito d'imposta		,00
SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E CREDITO D'IMPOSTA (art. 125 D.L. n. 34/2020)	Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione		,00
	Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020		,00
	Totale spese		,00
	Credito d'imposta		,00
RINUNCIA	Il beneficiario dichiara di voler rinunciare totalmente al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro indicato nella comunicazione già presentata (in caso di rinuncia non vanno compilati i riquadri delle spese agevolabili)		Credito d'imposta art. 120
	Il beneficiario dichiara di voler rinunciare totalmente al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione indicato nella comunicazione già presentata (in caso di rinuncia non vanno compilati i riquadri delle spese agevolabili)		Credito d'imposta art. 125
SOTTOSCRIZIONE	Data		FIRMA
	giorno	mese	anno
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale del soggetto incaricato		
Riservato al soggetto incaricato	Data dell'impegno		FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO
	giorno	mese	anno